

Beni Culturali



“Francofonia”

<https://www.youtube.com/watch?v=gpooFFptUc4>



“Woman in gold”

<https://www.youtube.com/watch?v=GDG-4YzsnSc>

Dichiarazione della Commissione Franceschini, istituita dal Ministro Gui nel 1964

Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà.

Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà



Carta Costituzionale

Con la Carta Costituzionale si introduce il valore estetico culturale

continua

- art. 9 *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura (oltre alla ricerca scientifica e tecnica) e tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”*
- art. 33 *“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”*



continua

Scopo: favorire il miglioramento del livello culturale dei cittadini



attraverso la protezione del patrimonio culturale e la pubblica fruizione dello stesso

Marcello Nizzoli

“Lettera 22 Portable Typewriter” (1950)



Beni Culturali

art. 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio: la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, coerentemente con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e secondo quanto stabilito dal codice stesso



attraverso un'attività di promozione del patrimonio ai fini non solo economici ma di accrescimento del livello culturale della Nazione



Art. 6

la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso



Art. 2

patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici

Il bene culturale

“cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”



patrimonio da tramandare



continua

Il bene culturale è oggetto di tutela: è proprio il valore culturale del bene a giustificare l'interesse pubblico culturale, che si realizza attraverso la protezione del bene stesso

Macro gruppi di beni culturali

- **Primo gruppo (beni culturali per ragioni soggettive – presunzione semplice)**

cose mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, oltre che ad ogni altro ente ed istituto pubblico, ed a persone giuridiche private senza fine di lucro (compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che abbiano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

continua: primo gruppo

Deve comunque trattarsi di opere con più di 50 anni (mobili) o di 70 anni (immobili), ovvero di autore non più vivente

continua

- **Secondo gruppo (beni ritenuti culturali *ex lege* – presunzione assoluta)**
 1. raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ed altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti Pubblici territoriali, oltre che di ogni altro ente ed istituto pubblico,
 2. archivi ed i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti Pubblici territoriali, oltre che di ogni altro ente ed istituto pubblico,
 3. raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti Pubblici territoriali, oltre che di ogni altro ente ed istituto pubblico (escluse le biblioteche popolari)

continua

- **Terzo gruppo (beni culturali a seguito di dichiarazione amministrativa)**
 1. cose mobili ed immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico **particolarmente importante** appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati nel primo macro gruppo,
 2. gli archivi ed i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestano interesse storico **particolarmente importante**,
 3. raccolte librerie, appartenenti a privati, di **eccezionale interesse culturale**,

continua

4. cose mobili ed immobili, a chiunque appartenenti, che rivestano un interesse **particolarmente importante** in virtù del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose,

continua

5 collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al secondo comma dell'art. 10 (beni culturali *ex lege*) e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica, o etnoantropologica, rivestano come complesso un **eccezionale interesse**

A titolo esemplificativo...

1. le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e la civiltà primitive,
2. i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con le relative matrici con carattere di rarità e di pregio,
3. le carte geografiche e gli spartiti musicali rari e pregiati,
4. le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, con carattere di rarità e di pregio,
5. le ville, i parchi ed i giardini che abbiano interesse artistico storico,
6. i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico.

presunzione semplice di culturalità del bene

- cose che vengono individuate come culturali direttamente dalla legge, per ragioni soggettive
- sono oggetto di assoluta inalienabilità, in attesa che venga effettuata la verifica ex art. 12 cbc
- esito negativo della verifica: viene meno la presunzione relativa al bene verificato



presunzione assoluta

appartengono allo Stato o ad altri Enti Pubblici (e non a persone giuridiche private senza scopo di lucro) e fanno parte di raccolte di musei, pinacoteche, ecc.

dichiarazione dell'interesse culturale

Beni di cui non si presume la qualifica di bene culturale, e che necessitano di un'espressa dichiarazione in via amministrativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e ss. cbc

Comunicazione

- contiene quei primi elementi di identificazione e valutazione della cosa, nonché l'indicazione di un termine, che non può essere inferiore a 30 giorni, entro il quale il destinatario della comunicazione stessa può presentare eventuali osservazioni (art. 14).
- viene avviato il procedimento (con la nomina del responsabile dello stesso).
- Alla fine del procedimento, la dichiarazione viene notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, della cosa.

ricorso avverso la dichiarazione

- Ammesso per motivi di legittimità e di merito entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione (art. 16)
- Il Ministero decide entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso

limitazioni alla disposizione del bene

- divieto di un uso incompatibile del bene con il suo valore storico artistico
- denuncia al Ministero degli atti che trasferiscono, anche parzialmente, la proprietà o la detenzione dei beni
- assoggettamento ad interventi conservativi imposti
- autorizzazione da parte del Ministero alla rimozione ed alla demolizione dei beni, anche se con successiva ricostruzione
- spostamento anche temporaneo dei beni
- smembramento, anche parziale, di collezioni, serie, raccolte

Carol Rama



Studi d'artista

- luogo dove l'artista lavora ed espone le proprie opere
- inamovibilità dello studio e imm modificabilità della destinazione d'uso dello stesso (art. 51)



continua

“museo della vita”

Protezione e conservazione della testimonianza del processo creativo dell'artista, che sottosta alle opere che gli hanno procurato fama ed assume un valore culturale in sé

continua

Romeo Dall'Era





continua

<https://www.youtube.com/watch?v=uSRQzvqt9MQ>

continua

- Sentenza n. 939/2010 (TAR Veneto, II sez.)

Il vincolo non è stato ritenuto applicabile in quanto luogo ove si trovava soltanto una raccolta di cimeli, inidonea a costituire presupposto per la sottoposizione a vincolo di un non configurabile studio d'artista

“Butterfly 4”

di Margi Geerlinks

Mostra “Crysalis - Teoria dell’evoluzione”



Sentenza Cass. Pen. 20 gennaio 2006, n. 2635 (artt. 528 e 529 c.p.)



continua

Art. 21 della Costituzione: *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”*

“sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”



continua

Il buon costume costituisce l'unico limite alla libertà espressiva del pensiero del singolo

Corte Costituzionale

- Sentenza n. 9 del 19 febbraio 1965: il buon costume è un concetto *“diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che, in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico, siano indispensabili per assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili ed alla tutela della dignità umana (art. 2 Costituzione)”*.



continua

Bene di natura collettiva, correlato ai valori morali ed ai costumi attinenti soprattutto alla sfera sessuale, oggetto di condivisione su basi essenziali di convivenza civile finalizzata al rispetto di principi inviolabili e della dignità umana, soggetta a mutamenti correlati col mutare dei momenti storici, per quanto ancorato a principi fondamentali

Art. 527 c.p. (atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [c.p. 529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 (4) [c.p. 29].

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi (5) se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (2).

Art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità

Art. 33 Costituzione (“zona franca”?)

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento